

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 10 dicembre 2003

Autorizzazione all'Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e della competitivita'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in via Moscova n. 11 - Rho (Milano), ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformita' CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualita' della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che l'Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa i requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per l'Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita' CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.

2. L'Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' altresì autorizzato al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:

Modulo C: conformita' al tipo;

Modulo D: garanzia di qualita' della produzione;

Modulo E: garanzia di qualita' del prodotto.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in via Moscova n. 11 - Rho (Milano), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Istituto ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' tenuto ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003